

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 12672/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12672 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Marco Oliva, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Domenica Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Vincenza Balsamelli, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavella” il 15.07.2022, all'esito dello scrutinio per merito

comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982, deliberato dalla Commissione per il Personale del Ruolo dei Sovrintendenti della P.S. il 14.07.2022, indetto con circolare telegrafica n. 333/SAA/I/9807/VS2019 pubblicata su “doppiavela” il del 30.11.2021;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28/12/2022:

- della circolare n. 333/SAA/II/9807.C.7.31 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. pubblicata su “doppiavela” il 13.10.2022 ad integrazione e scorrimento della graduatoria, pubblicata il 15.07.2022, dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente della P.S. per le vacanze riferite al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del DPR 335/1982;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 18/04/2023:

- della nota ministeriale n. 333/SAA/I/91963 datata 2.2.2023 del Ministero dell'Interno- Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti notificata il 15.02.2023 con la quale la Commissione per il Personale del ruolo degli agenti ed assistenti della P.S. ha riesaminato in autotutela i giudizi complessivi del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

*Ritenuto*

- necessario – ai fini della decisione sulla domanda cautelare di parte ricorrente –

acquisire una dettagliata e documentata relazione da parte dell'amministrazione resistente sulla vicenda contenziosa in questione, con particolare riferimento alla verifica se il ricorrente sia stato posto in distacco sindacale in via continuativa soltanto a partire dal 2012 o in epoca antecedente alla luce anche della documentazione versata in atti da ultimo dal ricorrente stesso nonché specifiche osservazioni, già chieste con la precedente ordinanza interlocutoria n. 2059/2024, ma non riscontrate dalla resistente, sui criteri di massima applicati dalla Commissione per casi ritenuti analoghi dal ricorrente alla sua posizione, come rilevato per la valutazione di quella del collega (Massimo Martelli Zucconi, in distacco sindacale come il medesimo ricorrente);

- di assegnare all'amministrazione resistente per il predetto adempimento istruttorio il termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione (o, se anteriore, dalla comunicazione) della presente ordinanza, onerando parte ricorrente della notificazione del presente provvedimento anche presso la sede effettiva dell'amministrazione (ove l'ordinanza sarà comunicata anche a cura della segreteria di questo Tribunale);

*Rilevato che*

- dall'esame del fascicolo parte ricorrente ha notificato ad alcuni controinteressati l'atto recante motivi aggiunti proposto avverso l'atto di scorrimento della graduatoria della procedura in epigrafe nonché del riesame dei rapporti informativi in questione e, tenuto conto del numero indefinito di potenziali controinteressati e delle esigenze di concentrazione del giudizio, che sussistono i presupposti per autorizzare il ricorrente alla notifica del ricorso introduttivo, degli atti recanti motivi aggiunti e altra domanda cautelare monocratica, delle precedenti ordinanze nonché della presente ordinanza nei confronti dei soggetti di cui alla graduatoria finale dei vincitori della procedura di scrutinio e di quelli indicati nell'atto di scorrimento ad integrazione della predetta graduatoria in epigrafe;

- a tale fine va accordata quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione

all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso introduttivo, degli atti recanti motivi aggiunti e separata domanda cautelare monocratica, delle precedenti ordinanze e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale dello scrutinio e di quelli indicati nell'atto di scorrimento e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere, a pena di improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrenti dal primo adempimento, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

*Riservata* ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio.

*Ritenuto* di fissare per il prosieguo del giudizio la camera di consiglio del 3 dicembre 2024 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza per la comunicazione alle parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- gli incombenti istruttori nei sensi e termini di cui in motivazione, onerando le parti agli adempimenti sopra indicati;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio processuale con notifica degli atti per pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- si riserva ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese del giudizio;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 3 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all'amministrazione resistente anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone indicate nell'ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Dario Aragno, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.